


STUDIO LEGALE DI SOTTO

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Protocollo n° 0016503
del 12/10/2017 ENTRATA



Cassino, 11.10.2017

Spett.le
Comune di Isola Del Liri
Fax 07768008445 pec: scrveartecniche@comune.isoladelliri.fr.it

Spett.le
Costruzioni Stradali e consolidamenti S.r.l.
Fax : 0776610103 - pec: euroccsr@legalmail.it

Oggetto: *ricorso TAR Lazio - Latina proposto dalla Ambrosetti Group s.r.l.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 c.p.a., in nome e per conto della Ambrosetti Group S.r.l. si trasmette in ricorso che segue in allegato.

Distinti Saluti

Avv. Massimo Di Sottor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Di Sottor'.

AVV. MASSIMO DI SOTTO

Prato A. Latina 32 - tel. 0773 - 711

0773 - 41388901410

avv.massimodisotto@pec.avvocaticassino.it

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- LATINA -

RICORSO

della **AMBROSETTI GROUP S.R.L.** (P.I. 02646390605) in persona del legale rappresentante Pierluigi Ambrosetti, con sede in Fuggi (FR), Via dei Villini n. 38, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Sotto (c.f. DSTMSM69A24C034W) e con lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giacomo Mignano in Latina Via G B Vico n. 45, giusta procura in calce al presente atto (con richiesta di ricevere le comunicazioni di rito al fax 0776/270140 o alla pec. avv.massimodisotto@pec.avvocaticassino.it)

Contro

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI, in persona del l.r., con sede in Via San Giuseppe n.1, Isola del Liri (FR) 03036;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ISOLA DEL LIRI

- ARPINO- PONTECORVO, in persona del l.r. titolare della carica pro tempore, con sede in Via San Francesco n. 1 – Isola del Liri e presso il Comune di Isola del Liri in Via San Giuseppe n.1, Isola del Liri (FR) 03036;

e nei confronti

di

Costruzioni Stradali e Consolidamenti S.r.l., in persona del l.r., con sede legale in Via Castellero, 24 00166 Roma

per l'annullamento, previa sospensiva

e adozione di decreto ex art. 56 c.p.a.,

di

- Verbale n.5 del 19 settembre 2017 a firma della commissione giudicatrice presso la C.U.C. dei Comuni di Isola del Liri-Arpino-Pontecorvo, nominata con determinazione CUC n.5 del 26.06.2017 nella procedura ad evidenza pubblica indetta con bando pubblicato il 7 giugno 2017 per l'affidamento dei lavori di "messa in sicurezza scuola Garibaldi sita di Via Valcatoio" in Isola del Liri;

- Comunicazione del Comune di Isola del Liri n. 0015286 del 22.09.2017 e n. 15307 del 22.09.2017, Servizio 8° di correzione, a firma del RUP ing. Eureka Petrella, avente ad oggetto la comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria e i nominativi delle ditte escluse :

- Determinazione n.663 del 25.09.2017, Servizio VIII Comune di Isola del Liri, a firma RUP e responsabile del servizio avente ad oggetto lavori di messa in sicurezza della scuola Garibaldi Valcatoio DM 23.01.2015 - approvazione verbali - aggiudicazione provvisoria, al cui punto 3 del dispositivo si legge che *" tale aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva alla verifica positiva da parte degli uffici comunali dei requisiti di legge"*;

- tutti gli altri atti presupposti e conseguenti conosciuti e non, sin da ora inclusa la verifica dei requisiti di cui al punto 3 del dispositivo della det. 663/2017 medio tempore intervenuta, con declaratoria d'inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato, nonché accertamento e dichiarazione del diritto della ricorrente al subentro nel rapporto anche per risarcimento danno in forma specifica e, ove ciò non possibile, per equivalente.

FATTO

Con bando del 7 giugno 2017 la C.U.C. dei Comuni di Isola del Liri - Arpino - Pontecorvo indicava la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza della Scuola Garibaldi in Via Valcatoio in Isola del Liri per un importo di € 929.088,23, compresi oneri per la sicurezza di €. 48.238,22, da affidate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il disciplinare, per l'offerta tecnica prevedeva 80 punti, da assegnate individuando discrezionalmente i coefficienti variabili tra zero ed uno (punto 19.2.; per l'offerta temporale 10 punti in proporzione al tempo indicato rispetto al massimo di 210 e non inferiore a 150 giorni, come stabilito dal punto 17.11 .

Per quanto riguarda l'offerta economica, sempre il punto 17 del disciplinare indicava :

- che doveva essere *"" ... redatta secondo il Modello allegato ""*(modello 2);
- che doveva recare *"" l'indicazione del ribasso percentuale offerto . . ."";*
sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, al netto degli oneri per la sicurezza"";
- che *"" il prezzo offerto è comprensivo degli oneri aziendali propri e del costo del personale. Il concorrente, a pena esclusione, dovrà obbligatoriamente indicare l'importo degli oneri di sicurezza aziendale propri dell'offerente, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs 50/2016 e art. 26, c. 6 del D.Lgs 81/08, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori""* (**Disciplinare punto 17 1-2-3**)

L'offerta economica doveva valutarsi individuando coefficienti variabili tra zero e uno con seguente formula : C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * A_i / A_{soglia}$;

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1-X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$. Dove: C_i =

coefficiente attribuito al concorrente i ; A_i = Ribasso del concorrente i ;

A_{soglia} = Media aritmetica dei ribassi sul prezzo dei concorrenti ; X =

0,85; A_{max} = Ribasso più conveniente. (Disciplinare Punto 19.3.2)

Nel verbale n.3 della seduta pubblica 30.06.2017, tra le 11 imprese partecipanti la Costruzioni Stradali e Consolidamenti S.r.l, e la ricorrente

Ambrosetti Group S.r.l. risultavano al primo e secondo posto della

graduatoria parziale sull'offerta tecnica, rispettivamente con 80 e 67 punti (

prospetto a verbale n. 3 del 30.06.2017 lettere G e H)

Sul tempo, invece, la Costruzioni Stradali e Consolidamenti S.r.l (lett.G)

riceveva zero punti, mentre la Ambrosetti Group S.r.l. (lett. G) otteneva

il massimo di 10 punti, riducendo la distanza dalla concorrente.

Nella valutazione del prezzo la commissione inseriva l'importo offerto

anziché il ribasso nella formula di gara, così attribuendo punti 8,4

all'Ambrosetti Group e ben punti 7,3 alla Costruzioni Stradali e

Consolidamenti S.r.l, che risultava prima nella graduatoria finale a causa di

tale errore, davanti all'Ambrosetti Group.

Nella stessa seduta del 30.06.2017, la COGEA chiedeva l'esclusione delle

imprese, tra cui Ambrosetti Group, che non avevano dichiarato i costi

della manodopera, poi ribadendolo con la nota n.11815 dell'13.07.2017

seguita da quella della controinteressata n. 11816 di pari data.

L'Ambrosetti Group, da parte sua, con nota del 7.07.2017 evidenziava

l'errore predetto sull'offerta economica.

Inoltre, con nota prodotta alla successiva seduta del 19.09.2017, replicava

che i costi della manodopera non erano richiesti dalla lex specialis e che

essi erano presenti nel prezzo offerto, come mai contestato da alcuno.

La Commissione di gara, nel verbale n.5 della seduta pubblica 19.09.2017 constatava l'errore commesso sulla formula relativa all'offerta economica, ma allo stesso tempo escludeva la Ambrosetti Group ed altre n. 5 concorrenti che non avevano indicato i costi della manodopera ("" " per mancanza costi della manodopera") in accoglimento delle eccezioni prima esposte sulla mancata indicazione degli stessi.

In tal modo, pur riducendosi a punti 6.577 la valutazione della sua offerta economica, la Costruzioni Stradali S.r.l. si poneva comunque al primo posto della graduatoria a causa dell'esclusione della Ambrosetti Group, che altrimenti avrebbe ottenuto l'aggiudicazione.

Infatti, considerando anche le sei offerte economiche escluse:

- la media aritmetica dei ribassi (elemento A- Soglia nella formula) sarebbe stata pari a 10.11 e non quella di 10,09 di cui al verbale n. 5;
- Ambrosetti Group S.r.l. avrebbe conseguito sull'offerta economica punti 8,583 e 86,333 punti complessivi;
- Costruzioni Stradali e Consolidamenti S.r.l. punti 5.525 sull'offerta economica, collocandosi al secondo posto con punti 85,525.

Peraltro, la Ambrosetti Group sarebbe stata prima anche senza le altre cinque offerte escluse come la sua, perché in tal caso la media sarebbe stata di 10,134 e l'impresa avrebbe ottenuto punti 8,674 sul prezzo e punteggio finale di 86,424, rispetto alla controinteressata con punti 4,594 sul prezzo e punteggio finale 84,594.

E lo sarebbe stata persino con la media la media di 10,09 di cui al verbale gara n.5 del 19.09.2017.

Ne deriva che detto verbale è del tutto illegittimo nella parte che ha escluso (testualmente non ha ammesso) l'Ambrosetti Group S.r.l. e ha collocato al primo posto la controinteressata in danno della stessa.

Parimenti illegittima è la determinazione n.663 del 25.09.2017 del Comune di Isola del Liri, a firma del responsabile del servizio VIII Settore e del RUP, che ha approvato le operazioni di gara ed aggiudicato i lavori alla Costruzioni Stradali e consolidamenti S.r.l. " *provvisoriamente*", ma nel senso che " *tale aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva alla verifica positiva da parte degli uffici comunali dei requisiti di legge, in termini e sostanza di vera e propria aggiudicazione ex art. 32 D.Lgs 50/2016, con conseguente prossima stipula del contratto e consegna dei lavori all'esito della verifica sui i requisiti dichiarati.*

Pertanto l'Ambrosetti Group S.r.l., in persona del l.r., come sopra rappresentata e difesa, con il presente atto impugna gli atti in epigrafe chiedendone l'annullamento, previa sospensiva della loro efficacia, per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32, 1° E 5° CO – ART. 83, CO 9 -ART. 95, CO 5° E 10° DEL D.LGS. 50/2016 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, CARENZA DI MOTIVAZIONE .

1.A) L'esclusione della ricorrente è stata disposta prima di tutto in violazione dell'art. 95 co. 10 Codice (" *Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*")

Infatti, né la predetta norma, né altre, sanzionano con l'esclusione la

mancata indicazione dei costi della manodopera, e l'art. 83 co. 8 d.lgs 50/2016 ribadisce il principio della tassatività di cui al comma 1 bis del previgente art. 46 d.lgs 163/2006, con nullità delle previsioni escludenti della *lex specialis* ulteriori rispetto a quelle normative.

Peraltro, nella fattispecie bando e disciplinare di gara non richiedevano, neanche nel modello allegato per l'offerta economica (Modello 2), l'indicazione di tali costi distinta rispetto al prezzo offerto, e non ponevano la mancanza della stessa come causa di esclusione.

1.B) Lo stesso disciplinare (par. 17 punti 1 e 21, pag. 18) indica che il prezzo da offrire corrisponde al ribasso sull'importo di progetto a base di gara, il quale deriva da prezzario regionale che già include i costi della manodopera per ciascun prezzo unitario.

Ed infatti, il progetto esecutivo allegato alla *lex specialis* - che le imprese hanno accettato considerato nel formulare l'offerta economica, giusta le dichiarazioni di cui alla lett. F e J- V punto 15 del disciplinare - è corredato dello studio di incidenza percentuale di tali costi per ciascun prezzo unitario di computo metrico estimativo (TAV A 04).

1.C) In puntuale applicazione di tali disposizioni l'offerta economica di Ambrosetti Group, formulata sull'apposito modello di gara, espone che *il prezzo complessivo* richiesto è di €. 798.193,84 e che esso consiste nel ribasso percentuale "rispetto al prezzo posto a base dell'asta" di 10,371 %.

Inoltre, essa specifica che "dalle somme di cui sopra sono esclusi i costi relativi alla sicurezza, stabiliti dalla stazione appaltante nel progetto e nel disciplinare..."; confermando che permane ogni altra voce da cui era già composto il prezzo a base di gara.

1.D) Poiché i costi della manodopera necessariamente componevano il prezzo offerto per le ragioni suddette, la stessa controinteressata e la COGEA hanno contestato che essi non sono stati specificati nell'offerta economica della Ambrosetti Group (dichiarazione al verbale n.3 nota n.11815 del 13.07.2016 COGEA nota 11816 del 13.07.2016 di Costruzioni stradali).

In tal senso dovendo intendersi l'impropria formula di esclusione di cui al verbale n. 5 (*"non ammessa mancanza dei costi della manodopera"*), che ha aderito a tali contestazioni, limitandosi alla mera constatazione di quanto scritto nel modello dell'offerta economica di Ambrosetti Group.

1.E) L'esclusione della ricorrente è stata disposta, quindi, per carenza tutt'al più formale, dato che la stessa sarebbe stata indotta da incertezze e carenze della stessa lex specialis, a maggior ragione implicanti, al limite, solo un soccorso istruttorio ex art. 83 co 9 d.lgs 50/2016.

Così come di recente ritenuto dalla giurisprudenza nell'affrontare la stessa tematica in relazione alla nuova disciplina degli oneri interni della sicurezza (art. 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016), che il correttivo (D.Lgs 19.04.2017 n. 56) ha esteso ai costi della manodopera.

1.F) Infatti, già nella vigenza del D.Lgs 163/2006, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia U.E., VI, Sez. del 2 giugno 2016 (C-27/15 9), secondo l'Adunanza Plenaria n.19 del 27.07. 2016, *"*

Gli oneri di sicurezza rappresentano un elemento essenziale dell'offerta (la cui mancanza è in grado di ingenerare una situazione di insuperabile incertezza assoluta sul suo contenuto) solo nel caso in cui si contesta al concorrente di avere formulato un'offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi

di sicurezza a tutela dei lavoratori. In questa ipotesi, vi è certamente incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta e la sua successiva sanatoria richiederebbe una modifica sostanziale del "prezzo" (perché andrebbe aggiunto l'importo corrispondente agli oneri di sicurezza inizialmente non computati); quando, invece, "non è in discussione l'adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell'offerta, ma si contesta soltanto che l'offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale. In questo caso il soccorso istruttorio, almeno nei casi in cui ricorre la situazione sopra descritta di affidamento ingenerato dalla stazione appaltante, è doveroso, perché esso non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell'offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente". (Adunanza Plenaria n.19 del 27.07. 2016)

1.G) Nel solco di tale indirizzo nel frattempo avallato della Corte di Giustizia U.E. , VI, 10.11.2016 C-140/2016, la Giurisprudenza più recente ha ritenuto che il suddetto soccorso istruttorio continui a trovare applicazione anche all'art. 95 co. 10 del Nuovo Codice, d. lgs. 50/2016, che ora richiede di indicare gli oneri interni della sicurezza; quanto meno in tutti quei casi in cui manchi solo l'indicazione di tali oneri, nel concreto presenti nel prezzo.

Esattamente come nella fattispecie riguardo i costi della manodopera.

Tra le altre, la sentenza del TAR Lazio, sezione 1 B del 15.06.2017 n.

7042 ha concluso che in caso di omessa indicazione dei costi interni

della sicurezza ””... l'esclusione del concorrente sia disposta solo dopo che lo stesso sia stato invitato dalla stazione appaltante, nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso

istruttorio, a regolarizzare l'offerta, proprio in quanto espressione dei principi generali richiamati dalla Corte di Giustizia” (TAR Lazio, 1B, n. 7042/2017; Il ter, 20.7.17 n. 8819).

In tali ipotesi, infatti, non si tratterebbe di assenza di un dato essenziale, a fronte della quale, invece, si arresterebbe il soccorso istruttorio che l'attuale art. 83 co. 9 D.Lgs 50/2016 volge invece a sanare ogni aspetto formale della domanda (Tar Sicilia, III, 3217/2016) .

1.H) Tale indirizzo si attaglia in modo del tutto analogo ai costi della manodopera per il solo fatto che, come noto, il Correttivo di cui al D.Lgs 19.04.2017 n. 56 ne ha disposto l'esposizione, integrando in tale senso proprio art. 95 co. 10 D. Lgs. n.50/2016 , prima riferito ai soli oneri interni per la sicurezza.

Risultando, infatti, ingiustificata una diversa interpretazione della medesima disposizione che tratta congiuntamente i due elementi della stessa offerta economica.

La conclusione si rafforza poi considerando che i costi della manodopera sono già intrinsecamente parte di ciascun costo unitario costituente il prezzo di un appalto di lavori, come tale mai eliminabili del tutto da qualunque ribasso .

Non a caso, si è visto sia che nella fattispecie il progetto a base di gara reca una tavola con l'incidenza della manodopera per ciascun costo unitario; sia che l'offerta economica consiste in un importo pari al ribasso sul prezzo a base di gara che reca tali costi

Del resto è semplicemente inconcepibile che il prezzo di Ambrosetti Group (€. 798.193,84) consistesse solo in costi per materiale e in utile e

che, quindi, esso dovesse sommarsi ancora al costo della manodopera, così superando la stessa base d'asta.

Ragion per cui, non a caso, le eccezioni a verbale di COGEA e di Costruzioni Stradali e la commissione di gara in sede di esclusione neppure hanno ipotizzato che il prezzo offerto da Ambrosetti Group fosse al netto dei costi della manodopera, basandosi solo sulla loro omessa indicazione nel modello 2 dell'offerta economica.

1.I) Nella denegata e gradata ipotesi che l'espressione di esclusione recata dal verbale n. 5 del 19.09.207 (*“non ammessa mancanza dei costi della manodopera”*) sia da intendersi come riferita a carenza, effettiva e sostanziale, di tali costi nel prezzo offerto di €.798.193,84 dalla ricorrente, anziché alla mera omessa specificazione degli stessi, per le stesse ragioni su esposte la decisione sarebbe ancor più errata ed illogica, essendo tale importo il mero ribasso del 10,371 % *““ sul corrispettivo posto a base di gara ””* (modello 2 dell'offerta economica) che già li contiene.

Ad ogni modo essa sarebbe anche del tutto immotivata in violazione anche dell'art. 3 L. 241/1990 e non preceduta da minima istruttoria ex art. 7 L. 241/1990 prima da parte della commissione di gara e poi dalla stazione appaltante, volta ad accertare la presenza o meno di tali costi nell'importo offerto da Ambrosetti Group, ferme restando l'oggettiva impossibilità di una simile ipotesi e l'altrettanto oggettiva evidenza del contrario come suesposto.

1.L) In definitiva, vale considerare con la pronuncia del Consiglio di Stato, VI^o, del 31.03.2017 n.1495 che *““ La questione relativa alla sussistenza sostanziale del requisito in esame ha una valenza differente a seconda che si*

tratti di un aspetto non contestato o contestato. Nel primo caso, che veniva in rilievo nella fattispecie decisa dalla Plenaria, non è necessario neanche ripetere la procedura per consentire l'attivazione dei poteri istruttori. Nel secondo caso, invece, in presenza di una contestazione in ordine alla effettiva sussistenza del requisito, è necessario ripetere la procedura per consentire che si svolga questa verifica da parte dell'amministrazione. . . .

Costituisce dato certo che i documenti di gara non prevedessero l'obbligo di indicare nell'offerta anche i costi di sicurezza aziendale. La Torpedine, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice e alla luce dei principi di cui alla citata sentenza n. 16 del 2016, non avrebbe dovuto essere esclusa. L'Università avrebbe dovuto chiedere, a tutela dell'affidamento, l'indicazione dei costi di sicurezza esercitando, doverosamente, il potere istruttorio” (Consiglio di Stato, VI°, del 31.03.2017 n. 1495).

Infatti, la conclusione ancor più si attaglierebbe al caso in esame, ove i costi della manodopera non potevano in concreto mancare e la loro assenza nella dichiarazione di offerta è dipesa da carenze e incertezze del disciplinare e del modello 2 allegato che sul punto tacciono, verosimilmente redatti prima del Correttivo al Codice e poi non rettificati, come sembrerebbe anche dal continuo riferimento dei verbali di gara ad una determinazione d'indizione del 28.04.2017 mai rinvenuta, in luogo di quella n. 4 del 7.06.2017 cui è seguita la pubblicazione del bando.

1.M) Conseguentemente, oltre il verbale di gara impugnato n. 5 del 19.09.2017, è illegittima la determinazione del Comune di Isola de Liri n. 663 del 25.09.2017, sia per invalidità derivata dal primo, che per aver acriticamente approvato lo stesso ed aggiudicato i lavori alla controinteressata, senza la verifica prevista ex art. 32 co. 5.

In base a tale norma, infatti, in termini analoghi a quanto già previsto ex art. 12 col e 11 co. 5 d.lgs 163/2006, la stazione appaltante avrebbe dovuto correggere, in subordine rimettendola a tal fine alla commissione giudicatrice, la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 5, in modo da riammettere la ricorrente e, previo eventuale soccorso istruttorio sui relativi costi della manodopera, riformulare la graduatoria provvisoria collocando l'Ambrosetti Group S.r.l al primo posto ed aggiudicare alla stessa l'appalto in questione, con punti 86,424 in caso di riammissione di essa soltanto, o di 86,333 considerando le offerte delle altre imprese escluse, con un punteggio complessivo della controinteressata pari ad 84,594 nel primo caso e di 85,525 nel secondo.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

La determinazione n. 663 del 25.09.2017 è qualificata impropriamente come aggiudicazione provvisoria, sconosciuta al Nuovo Codice per il per il quale la stazione appaltante "previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione" (art. 32, quinto comma, del d.lgs. n. 50 del 2016), la quale "diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti" (settimo comma art. 32 cit.).

In piena rispondenza alla norma, al di là della superata terminologia usata, è evidente che la determinazione n. 663 costituisce l'aggiudicazione vera e propria ex art. 32 co 5°, per l'appunto approvando i verbali con la precisazione che " tale aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva alla verifica positiva da parte degli uffici comunali dei requisiti di legge".

Una provvisorietà intesa come differimento dell'efficacia di un

provvedimento già perfezionato all'esito della verifica sulle dichiarazioni di gara, al punto da non prevedersi neanche un ulteriore atto.

In mancanza di una misura cautelare, nelle more del giudizio, con la stipola del contratto l'impresa perderebbe in modo irrimediabile il bene il bene della vita cui ha diritto, consistente nell'aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, costituzionalmente garantito in affermazione e sviluppo della propria attività. Ai danni economici altrimenti inevitabili si unirebbe così l'impossibilità definitiva di esercitare il diritto d'impresa nello specifico ed una decisione favorevole nel merito non potrebbe, comunque, rimuovere i pregiudizi all'immagine, all'incremento del volumi di affari alla qualificazione e, quindi, curriculari e alla esperienze maturabile, con ogni conseguenza su future gare, rapporti con i fornitori e con il sistema bancario.

Pertanto, si chiede che sia sospesa l'efficacia degli atti impugnati, ivi incluso il contratto ove medio tempore intercorso previa discussione nella prima camera di consiglio utile .

ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A.

La prima camera di consiglio utile per la trattazione del presente ricorso è fissata alla data del 9.11.2017, tenuto conto che i tempi di notifica e il termine a difesa minimo dimezzato *ratione materiae*, anche ulteriormente abbreviandoli ex art.53 c.p.a., non consentirebbero la discussione del ricorso alla prossima del 19 ottobre p.v..

Nel frattempo sarebbero decorsi sia lo stand still, sia il termine inibitorio della stipula entro i venti giorni dalla notifica del ricorso (art. 32 commi 9 e 11 d.lgs 50/2016) con pericolo che il contratto sia

sottoscritto prima della discussione dell'istanza cautelare, dato che la verifica dei requisiti è da tempo in corso e, a termini della determinazione n. 663 del 25.09.2017 non occorre altro.

Pertanto sussistendone i presupposti, si chiede che S.E. ill.ma Il Presidente del TAR adito Voglia disporre decreto ex art. 56 c.p.a di sospensione provvisoria dell'efficacia dei provvedimenti impugnati ed ogni altra misura cautelare temporanea ritenuta più opportuna, sino alla prima camera di consiglio utile, ex art.55 comma 5 c.p.a. .

Domanda di subentro e di risarcimento dei danni

Ferma restando le istanze cautelari proposte, si chiede che l'Ecc.mo T.A.R. adito, previo annullamento degli atti di gara per le ragioni avanzate in ricorso, condanni l'amministrazione intimata ad aggiudicare la gara alla ricorrente, anche quale risarcimento in forma specifica con declaratoria d'inefficacia del contratto, ab origine o in parta qua, ove eventualmente concluso, e del diritto della ricorrente al subentro nel rapporto contrattuale. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze cautelari e di ritenuta impossibilità al subentro nell'attività medio tempore intrapresa, si chiede che, previo annullamento come richiesto degli atti impugnati, la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per equivalente pecuniario del mancato utile, nonchè per mancato arricchimento del curriculum aziendale, da liquidarsi ciascuno, secondo i parametri delineati in subiecta materia dalla giurisprudenza, nella misura almeno del 7% del prezzo offerto dalla ricorrente, ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, sin da ora offrendo a dimostrazione l'offerta economica della ricorrente.

P.Q.M.

Si chiede, che il ricorso sia accolto con annullamento degli atti impugnati di cui in epigrafe, previa sospensione della relativa efficacia, con condanna al risarcimento dei danni come su articolata, e con accertamento e declaratoria sia del diritto della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara, in via gradata anche previa ammissione dalla ricorrente a soccorso istruttorio sui costi della manodopera, sia dell'inefficacia del contratto ove eventualmente concluso, con conseguente ordine al Comune resistente, ritenuto e dichiarato il relativo di diritto, di disporre il subentro della ricorrente nel rapporto contrattuale e nell'esecuzione dell'appalto.


Con ogni consequenziale pronuncia. Si allegano gli atti suindicati.

Il presente giudizio è in materia di lavori pubblici soggetto al c.u. di € 4.000,00 (valore a base d'asta € 929.088,40)

Cassino, 11.10.2017

Avv. Massimo Di Sotto

**DI SOTTO
MASSIMO**


Firmato digitalmente da DI SOTTO MASSIMO
Data: 2017.10.11 10:28:34 +02'00'

Il sottoscritto avv. Massimo Di Sotto attesta ai sensi della normativa vigente che il presente documento analogico è copia conforme all'originale digitale in suo possesso dal quale è stato estratto.

Cassino, 11.10.2017

Avv. Massimo Di Sotto




PROCURA AD LITEM

Ricevuta informativa al riguardo e prestato il consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/2003, io sottoscritto, Pierluigi Ambrosetti in qualità di I.r della Società Ambrosetti Group S.r.l., con sede legale in Fiuggi (FR), Via dei Villini n. 38 (P.I. 02646390605) delego l'avv. Massimo Di Sotto a rappresentare e difendere la predetta Società nel giudizio di cui all'atto che precede, innanzi al T.A.R. Lazio Sezione Staccata di Latina, contro il Comune di Isola del Liri, Centrale Unica di committenza dei Comuni di Isola del Liri - Arpino- Pontecorvo, Commissione giudicatrice e nei confronti della Costruzioni Stradali e Consolidamenti S.r.l., in persona dei rispettivi I.r., per l'annullamento previa sospensiva con adozione di decreto ex art. 56 c.p.a. Verbale n.5 del 19 settembre 2017 a firma della commissione giudicatrice presso la C.U.C. dei Comuni di Isola del Liri-Arpino-Pontecorvo nella procedura ad evidenza pubblica indetta con bando pubblicato il 7 giugno 2017 per l'affidamento dei lavori di " messa in sicurezza scuola Garibaldi sita di Via Valcatoio" in Isola del Liri; Comunicazione del Comune di Isola del Liri n. 0115286 del 22.09.2017 e n. 15307 del 22.09.2017, Servizio 8° a firma del RUP ing. Eurika Petrella; Determinazione n. 663 del 25.09.2017, Servizio VIII Comune di Isola del Liri, a firma RUP e responsabile del servizio avente ad oggetto lavori di messa in sicurezza della scuola Garibaldi Valcatoio DM 23.01.2015 - approvazione verbali - aggiudicazione provvisoria, al cui punto 3 del dispositivo si legge che " tale aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva alla verifica positiva da parte degli uffici comunali dei requisiti di legge"; tutti gli altri atti presupposti e conseguenti conosciuti e non, sin da ora inclusa la verifica dei requisiti di cui al punto 3 del dispositivo della det. 663/2017 medio tempore intervenuta, con declaratoria d'inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato, nonché accertamento e dichiarazione del diritto della ricorrente al subentro nel rapporto anche per risarcimento danno in forma specifica e, ove ciò non possibile, per equivalente, conferendo allo stesso ogni più ampio potere e facoltà inerenti al mandato, compresi quelli di proporre domande motivi aggiunti, appello e precetto. Eleggo con lui domicilio presso lo studio dell'avv. Giacomo Mignano in Latina Via G B Vico n. 45. Ex art. 8 comma 3 lett. b D.P.C.M. 40/2016 la presente procura è da considerarsi in calce al predetto ricorso unitamente al quale è depositata in copia informatica per immagine, con le prescritte modalità telematiche.


Cassino, 11.10.2017

AMBROSETTI GROUP S.R.L.
Pierluigi Ambrosetti



per autentica

Avv. Massimo Di Sotto




-RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 L. N. 53/94-

Io sottoscritto, Avv. Massimo Di Sotto, con studio in Cassino Piazza A. Labriola n. 32, autorizzato ad avvalersi della facoltà di notificazione ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n.53 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino con delibera del 9.04.2010 n.238, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 e 3 della L. n. 53/94, per conto della **AMBROSETTI GROUP S.R.L.** rappresentata e difesa come da procura in calce del sujesteso ricorso ho notificato il medesimo atto che precede a :


1) **COMUNE DI ISOLA DEL LIRI**, in persona del l.r., con sede in Via San Giuseppe n.1, Isola del Liri (FR) 03036 ivi inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 78757718952-8 ed avviso di ricevimento n. 68757718952-7 spedita edita dall'ufficio postale di Cassino, previa iscrizione al n. 376/2017 del relativo registro cronologico, in data odierna corrispondente a quella del timbro postale;
Cassino, 11.10.2017

(Avv. Massimo Di Sotto)



2) **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ISOLA DEL LIRI - ARPINO- PONTECORVO**, in persona del l.r. titolare della carica pro tempore, con sede in Via San Francesco n. 1 - Isola del Liri 03036 ivi inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n.78757718954-0 ed avviso di ricevimento n. 68757718954-9 spedita edita dall'ufficio postale di Cassino, previa iscrizione al n. 377/2017 del relativo registro cronologico, in data corrispondente odierna a quella del timbro postale;
Cassino, 11.10.2017

(Avv. Massimo Di Sotto)




3) **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ISOLA DEL LIRI - ARPINO- PONTECORVO**, in persona del l.r. titolare della carica pro tempore con sede presso il Comune di Isola del Liri in Via San Giuseppe n.1, Isola del Liri (FR) 03036 ivi inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r

n. 78757718946-0 ed avviso di ricevimento n.68757718946-9 spedita edita dall'ufficio postale di Cassino, previa iscrizione al n. 378/2017 del relativo registro cronologico, in data odierna corrispondente a quella del timbro postale;

Cassino, 11.10.2017



(Avv. Massimo Di Sotto)



4) **COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI S.R.L.**, in persona del l.r., con sede legale in Via Castellerò, 24 00166 Roma ivi inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 78757718953-9 ed avviso di ricevimento n. 68757718953-8 spedita edita dall'ufficio postale di Cassino, previa iscrizione al n. 379/2017 del relativo registro cronologico, in data odierna corrispondente a quella del timbro postale.

Cassino, 11.10.2017

(Avv. Massimo Di Sotto)



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - St. (1)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	CASSINO (FR) - PIAZZA DEL GIUSEPPE	
	VIA/PIAZZA	03043	N° CIV. 78
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	AVV. MASSIMO DI SOTTO	
	VIA/PIAZZA	Piazza A. Lottola N. 32 - tel./fax 0776.270140	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 81022 Sez. 11 Operaz. 94
Causale: AG 11/10/2017 11:08
Peso gr.: 115 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.75
Serv. Agg.: AR
Cod. AG: 787577189460 Cod. AR: 687577189469

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - St. (1)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	CASSINO (FR) - PIAZZA DEL GIUSEPPE	
	VIA/PIAZZA	03043	N° CIV. 78
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	AVV. MASSIMO DI SOTTO	
	VIA/PIAZZA	Piazza A. Lottola N. 32 - tel./fax 0776.270140	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 81022 Sez. 11 Operaz. 95
Causale: AG 11/10/2017 11:10
Peso gr.: 115 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
Serv. Agg.: AR
Cod. AG: 787577189539 Cod. AR: 687577189538

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE